

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 47 DEL 20 DICEMBRE 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 189/2024, di conversione del c.d. “Decreto collegato fiscale”, che ha introdotte diverse disposizioni di interesse in ambito fiscale. In questa scheda riepiloghiamo le novità di maggior rilievo.

- **DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025: RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Gli esportatori abituali, soggetti che possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, trasmettono all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento, abitualmente nel mese di dicembre con efficacia da gennaio 2025. In questa scheda si riepiloga la disciplina IVA, ricordando gli adempimenti gravanti su entrambi i soggetti coinvolti.

- **NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024: PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE**

Il regime degli impatriati è un'agevolazione fiscale che offre ai lavoratori residenti all'estero la possibilità di godere di un particolare regime di vantaggio fiscale nel caso di rientro in Italia. Il 2024 rappresenta il periodo di prima applicazione del rinnovato regime.

- **CREDITO ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS): COMUNICAZIONI ENTRO IL 30.01.2025**

Il Decreto Coesione, ha introdotto *Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate*. Sulla [Gazzetta Ufficiale n 226 del 26 settembre con il Decreto 30 agosto](#) sono state pubblicate le modalità di accesso al credito. Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, in base al modello approvato nel [Provvedimento n 455771/2024](#). Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo l'agevolazione e l'adempimento.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 20.12.2024 AL 10.01.2025**

*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Assenza di inventario: legittimo l'accertamento induttivo**

Con l'Ordinanza n. 25744 del 26 settembre 2024 la Corte di cassazione ha evidenziato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario non indichi e valorizzi le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, si ostacola l'analisi contabile del Fisco. Da ciò deriva l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo e il ricorso alle presunzioni super semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2024 n. 295 la "[Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023](#)" (Legge del 16.12.2024 n. 193) in vigore dal 18 dicembre, che introduce misure per rafforzare la concorrenza nei settori chiave dell'economia e garantire maggiore trasparenza e competitività. Tra le principali aree di intervento:

- ◆ Concessioni Autostradali
- ◆ Settore Assicurativo
- ◆ Energia e Servizi ai Consumatori
- ◆ Start-up Innovative
- ◆ Strutture Amovibili
- ◆ Buoni Pasto
- ◆ Rifiuti e Imballaggi
- ◆ Trasporto Pubblico.

### **DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici**

La sentenza n. 30788/2024 della Corte di cassazione riafferma un principio sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Questo caso specifico coinvolgeva l'INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva.

Nella decisione la Cassazione ha chiarito che il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva; pertanto, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:

- ◆ L'assenza di violazioni contributive accertate.
- ◆ Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.





In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all'INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.

### **Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre**

Dalle ore 10 del 16 dicembre è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile. Le istanze devono essere presentate all'indirizzo PEC: [ram.investimenti2025@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2025@legalmail.it)

Le regole dell'agevolazione sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n 283 del 3 dicembre con il [decreto MIT del 20 novembre](#) di attuazione del [decreto del 6 agosto 2024](#).

Le risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, sono destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

### **Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione**

A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali, l'INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.

I termini sia di prescrizione che di decadenza dal diritto al congedo di paternità obbligatorio sono di un anno, come per l'indennità di malattia, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile per le prestazioni INPS.

### **Tasso Interesse legale passa al 2% dal 1° gennaio 2025**

A partire dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale passa al 2%. A stabilirlo è il [Decreto del MEF del 10.12.2024](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare per il ravvedimento operoso. Quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti da calcolare giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

### **Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità**

Con la Pronuncia n. 28297 del 4 novembre 2024 la Corte di cassazione ha chiarito il perimetro della deducibilità dei canoni concessori demaniali. In particolare, sono deducibili canoni, livelli, e altri oneri se le obbligazioni sono caratterizzate da realtà e ambulatorietà. I canoni delle concessioni



demaniali, oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, non rientrano tra gli i su elencati in quanto attengono al rapporto che intercorre tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.

### **Fondo interessi Agricoltura: domande dal 20 gennaio**

Dal 20 gennaio 2025 sarà possibile presentare le domande per il [Fondo Interessi](#) finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino. A comunicarlo è ISMEA che ha pubblicato le regole per l'agevolazione, con cui si destinano 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.

L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni partono dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, e terminano alle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2025.

### **Riforma fiscale: Dlgs di revisione imposte IRPEF e IRES pubblicato in GU**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. [294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192](#) che, in attuazione della Riforma fiscale introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). In particolare, sono presenti rilevanti novità in materia di:

- ◆ reddito agrario (nuove definizioni e modalità di calcolo per quanto riguarda il reddito dominicale e agricolo),
- ◆ reddito da lavoro dipendente (benefici fiscali e deduzioni; fondi sanitari integrativi, retribuzione e fringe benefits),
- ◆ reddito da lavoro autonomo (principio di onnicomprensività, deducibilità di spese connesse all'attività)
- ◆ nonché redditi diversi (allineamento tra valori fiscali e contabili, nuova disciplina per operazioni straordinarie).

*Concludiamo informando che resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025, il MIMIT con una nota del 18 dicembre ha riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il prossimo anno.*



## CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 189/2024, di conversione del c.d. “Decreto collegato fiscale”, che ha introdotte diverse disposizioni di interesse in ambito fiscale. In questa scheda riepiloghiamo le novità di maggior rilievo.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”					
<b>PREMESSA</b>	<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12.12.2024 è stata pubblicata la <a href="#">Legge 189/2024</a>, di conversione del c.d. “<a href="#">Decreto collegato fiscale</a>”<sup>1</sup>, con la quale sono state <b>introdotte</b> varie <b>norme</b> in materia <b>fiscale</b>, modificando in particolar modo le discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ del <b>concordato preventivo biennale (CPB)</b>;</li><li>◆ del c.d. “<b>Bonus Natale</b>”;</li><li>◆ dell’<b>agevolazione ZES</b>.</li></ul>				
<b>ADESIONE TARDIVA AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</b>  Art. 7-bis	<p>In materia di CPB è stato previsto che a <b>talune condizioni</b> venga <b>consentito</b> ai <b>contribuenti</b> per i quali si applicano gli <b>ISA</b> – quindi <b>non ai forfettari</b>– e che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;">pur avendone i requisiti <b>non hanno aderito</b> al <b>concordato</b> preventivo biennale hanno <b>presentato validamente</b> il modello dichiarativo (<b>Redditi 2024</b>, per il periodo d’imposta 2023) <b>entro</b> il termine del <b>31.10.2024</b></p></div> <p>di aderire “tardivamente” al concordato medesimo presentando un’apposita <b>dichiarazione integrativa</b>. La norma <b>non consente</b> l’esercizio della facoltà di <b>presentazione</b> dell’<b>integrativa</b> in commento, nei casi in cui in quest’ultima siano indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ un <b>minore imponibile</b>, o comunque</li><li>◆ un <b>minore debito d’imposta</b>, ovvero</li><li>◆ un maggiore credito,</li></ul> <p>rispetto a quelli <b>riportati</b> nella <b>dichiarazione presentata originariamente</b> (entro la predetta data del 31.10.2024).</p> <p>Viene poi stabilito che, <b>per chi ha aderito tardivamente al CPB</b> si applica il “<b>regime speciale di ravvedimento</b>” a tal fine l’<b>adesione</b> al <b>concordato preventivo biennale</b> si intende in ogni caso <b>avvenuta entro il 31 ottobre 2024</b>.</p>				
<b>MODIFICHE AL “BONUS NATALE”</b>  Art. 7-ter	<p>In merito al cd. “<b>Bonus Natale</b>” si stabilisce che l’<b>indennità</b> a favore dei <b>lavoratori di pendenti</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 5%; text-align: center;"><b>a)</b></td><td><b>non è più condizionata</b> alla circostanza per cui il lavoratore abbia <b>fiscalmente a carico il coniuge</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>b)</b></td><td>è <b>esclusa</b> nei casi in cui il <b>coniuge</b> (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore siano <b>beneficiario della medesima indennità</b></td></tr></tbody></table>	<b>a)</b>	<b>non è più condizionata</b> alla circostanza per cui il lavoratore abbia <b>fiscalmente a carico il coniuge</b>	<b>b)</b>	è <b>esclusa</b> nei casi in cui il <b>coniuge</b> (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore siano <b>beneficiario della medesima indennità</b>
<b>a)</b>	<b>non è più condizionata</b> alla circostanza per cui il lavoratore abbia <b>fiscalmente a carico il coniuge</b>				
<b>b)</b>	è <b>esclusa</b> nei casi in cui il <b>coniuge</b> (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore siano <b>beneficiario della medesima indennità</b>				


<sup>1</sup> D.L. 155/2024.



	<p><b>c)</b> richiede l'<b>inserimento</b> del <b>codice fiscale</b> del <b>convivente</b> di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore</p> <p>Si ricorda che il beneficio è subordinato al possesso di <b>requisiti</b>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al <b>reddito complessivo</b> del <b>lavoratore</b>,</li> <li>◆ alla <b>situazione familiare</b>, e</li> <li>◆ all'<b>importo minimo dei redditi</b> da lavoro dipendente.</li> </ul> <p>L'<b>importo</b> dell'<b>indennità</b>, che <b>non concorre</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito</b> complessivo, è in <b>ogni caso pari a 100 euro</b>, oppure alla <b>proporzionale misura</b> inferiore nei casi in cui il <b>periodo complessivo</b> di <b>lavoro dipendente non copra l'intero anno</b>.</p>														
<p><b>RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE</b></p> <p>Art. 7-quater</p>	<p>In fase di conversione è stato confermato il <b>rinvio</b>, per il solo periodo d'imposta <b>2024</b>, del <b>versamento</b> della <b>seconda rata di acconto</b> delle <b>imposte sui redditi</b> (con esclusione, dunque, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL) da parte delle <b>persone fisiche titolari</b> di <b>partita IVA</b> che nel <b>periodo d'imposta precedente</b> (2023) hanno dichiarato <b>ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro</b>.</p> <p>Si ricorda che, grazie alla proroga, il <b>versamento</b> del secondo acconto delle imposte potrà essere <b>effettuato entro il 16.01.2025</b>, eventualmente anche <b>dilazionandolo</b> fino a un massimo di <b>5 rate mensili</b>, in <b>scadenza il giorno 16</b> di ciascun mese <b>da gennaio a maggio</b>, a fronte del pagamento degli <b>interessi</b> (nella misura del <b>4%</b> annuo).</p> <table border="1" data-bbox="699 1279 1225 1704"> <thead> <tr> <th colspan="2">SCADENZE PAGAMENTI RATEALI SECONDO ACCONTO 2024</th> </tr> <tr> <th>N. rata</th> <th>Termine versamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16.01.2025</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17.02.2025</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17.03.2025</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16.04.2025</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>16.05.2025</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZE PAGAMENTI RATEALI SECONDO ACCONTO 2024		N. rata	Termine versamento	1	16.01.2025	2	17.02.2025	3	17.03.2025	4	16.04.2025	5	16.05.2025
SCADENZE PAGAMENTI RATEALI SECONDO ACCONTO 2024															
N. rata	Termine versamento														
1	16.01.2025														
2	17.02.2025														
3	17.03.2025														
4	16.04.2025														
5	16.05.2025														
<p><b>LIMITAZIONE OPERATIVITÀ CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL CPB PER MODIFICA COMPAGINE SOCIALE</b></p>	<p>E' stata <b>modificata</b> la disciplina del <b>CPB</b> che <b>limita l'operatività</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>causa di esclusione</b><sup>2</sup> che vale qualora nel <b>primo anno</b> cui si riferisce la <b>proposta di concordato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>società o l'ente</b> risulta <b>interessato</b> da <b>operazioni</b> di <b>fusione, scissione, conferimento</b>, ovvero</li> </ul> </li> </ul>														

<sup>2</sup> di cui all'art. 11, comma 1, lettera b-quater) del D.Lgs 13/2024.



<p>Art. 7-quinquies</p>	<p>✓ la <b>società o l'associazione<sup>3</sup></b> è <b>interessata</b> da <b>modifiche</b> della <b>compagine sociale</b>,</p> <p>nonché</p> <p>◆ della <b>causa di cessazione<sup>4</sup></b> di <b>analogo tenore</b>,</p> <p>ai <b>solli casi</b> in cui tali <b>modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati</b>, fatto però <b>salvo</b> il <b>subentro di due o più eredi</b> in caso di decesso del socio o associato.</p> <p> Pertanto, sia la <b>causa di esclusione</b> che quella di <b>cessazione</b> del CPB <b>non operano</b> nel caso di <b>modifiche</b> del <b>numero</b> dei <b>soci/associati</b> in <b>diminuzione</b> (o che lo lasciano <b>invariato</b>) – ad esclusione di quanto visto sul subentro degli eredi.</p>						
<p><b>MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA ZES</b></p> <p>Art. 8</p>	<p>È rimasta invariata la norma che aveva <b>modificato</b> il <b>credito d'imposta</b> per gli <b>investimenti</b> nella <b>ZES unica</b>, prevedendo:</p> <table border="1" data-bbox="464 813 1474 1245"> <tr> <td data-bbox="464 813 528 958">a)</td> <td data-bbox="528 813 1474 958">la <b>possibilità</b> di <b>indicare ulteriori investimenti</b>, realizzati nel <b>periodo</b> compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024</b>, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina<sup>5</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 958 528 1104">b)</td> <td data-bbox="528 958 1474 1104">che gli <b>investimenti</b> da <b>considerare</b> ai fini del <b>calcolo</b> dell'<b>ammontare massimo</b> del <b>credito d'imposta</b> fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella <b>comunicazione integrativa</b> vista in precedenza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1104 528 1245">c)</td> <td data-bbox="528 1104 1474 1245">che le eventuali <b>risorse residue</b>, dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano <b>destinate</b> agli <b>investimenti resi noti</b> nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra</td> </tr> </table>	a)	la <b>possibilità</b> di <b>indicare ulteriori investimenti</b> , realizzati nel <b>periodo</b> compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024</b> , rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina <sup>5</sup>	b)	che gli <b>investimenti</b> da <b>considerare</b> ai fini del <b>calcolo</b> dell' <b>ammontare massimo</b> del <b>credito d'imposta</b> fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella <b>comunicazione integrativa</b> vista in precedenza	c)	che le eventuali <b>risorse residue</b> , dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano <b>destinate</b> agli <b>investimenti resi noti</b> nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra
a)	la <b>possibilità</b> di <b>indicare ulteriori investimenti</b> , realizzati nel <b>periodo</b> compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024</b> , rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina <sup>5</sup>						
b)	che gli <b>investimenti</b> da <b>considerare</b> ai fini del <b>calcolo</b> dell' <b>ammontare massimo</b> del <b>credito d'imposta</b> fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella <b>comunicazione integrativa</b> vista in precedenza						
c)	che le eventuali <b>risorse residue</b> , dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano <b>destinate</b> agli <b>investimenti resi noti</b> nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra						

<sup>3</sup> di cui all'art. 5 del Tuir.

<sup>4</sup> prevista dal successivo art. 21, comma 1, lettera b-ter).

<sup>5</sup> si ricorda come il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.05.2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2024), disponeva che i soggetti a ciò interessati dovessero inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 18.11.2024 al 02.12.2024, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione – entro il richiamato termine del 15.11.2024 – degli investimenti indicati nella comunicazione (presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto).



## DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025: RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Gli **esportatori abituali**, soggetti che possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, **trasmettono** all' Agenzia delle Entrate le **dichiarazioni d'intento**, abitualmente nel mese di dicembre, con efficacia da gennaio 2025. In questa scheda si riepiloga la **disciplina IVA**, ricordando gli **adempimenti** gravanti su **entrambi i soggetti** coinvolti nell'operazione (**esportatore abituale** e **fornitore/prestatore italiano**).

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025: RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO	
<p><b>PREMESSA</b></p>	<p>Gli esportatori abituali che intendono <b>acquistare o importare beni senza l'applicazione dell'IVA</b> devono <b>trasmettere telematicamente</b> la <b>dichiarazione d'intento</b> all' Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Non è più necessario inviare</b> una <b>copia</b> della <b>dichiarazione</b> con ricevuta di trasmissione <b>al fornitore/prestatore</b> (o in Dogana): è sufficiente avvisare la controparte dell'emissione di una dichiarazione d'intento. Il fornitore/prestatore dell'esportatore abituale può <b>verificare in autonomia</b>, all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni d'intento emesse nei propri confronti.</p> <p>Resta l'onere, in campo ad entrambi i soggetti, di verificare che la dichiarazione sia stata emessa <b>prima dell'effettuazione dell'operazione</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>ESPORTATORE ABITUALE</b></p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; width: 250px;"> <p><b>Comunica l'intento di voler acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA</b></p> </div> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; margin-top: 10px; width: 250px;"> <p><b>Trasmette la dichiarazione d'intento ante effettuazione operazione</b></p> </div>
<p><b>REGOLE GENERALI</b></p>	<p>Lo status di <b>esportatore abituale</b><sup>6</sup> si acquisisce quando le operazioni che <b>creano plafond, registrate nell'anno precedente (plafond fisso)</b> sono <b>superiori al dieci per cento del volume d'affari</b>, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.</p> <p>I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni che creano plafond fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi il dieci per cento del volume di affari dello stesso periodo (<b>plafond mobile</b>).</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>Esportatore abituale</b></p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; width: 250px;"> <p>Almeno il 10% del volume d'affari è composto da cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)</p> </div> </div>

<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 1 del D.L. 74





**Creano plafond** le operazioni riportate nella seguente **tabella**:

<b>a)</b>	<b>Esportazioni dirette</b> (comprese operazioni triangolari) ed <b>indirette</b> <sup>7</sup>
<b>b)</b>	Operazioni <b>assimilate alle cessioni all'esportazione</b> , effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e <b>servizi internazionali</b> o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa <sup>8</sup>
<b>c)</b>	Cessioni <b>intracomunitarie</b> di beni e triangolari comunitarie e nazionali <sup>9</sup>
<b>d)</b>	Cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e Cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) <sup>10</sup>

La dichiarazione di intento deve essere **presentata prima dell'effettuazione dell'operazione**.

**Plafond disponibile per effettuare acquisti non imponibili**

Cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)

Per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond** non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del **momento di effettuazione** degli acquisti stessi.

**ADEMPIMENTI PER L'ESPORTATORE ABITUALE**

Gli adempimenti gravanti sull'esportatore abituale **sono così riepilogati**:

- ◆ esprimere l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; tale volontà **viene manifestata utilizzando un'apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all'Agenzia delle entrate**, che rilascia **apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione**;
- ◆ gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere **indicati nelle fatture emesse in base ad essa**, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale;

Per la **verifica** di tali **indicazioni** al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la **banca dati delle dichiarazioni di intento**, al fine di dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

<sup>7</sup> art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

<sup>8</sup> art. 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

<sup>9</sup> artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.

<sup>10</sup> artt. 71 e 72 del D.P.R. 633/1972.



	<p>L'esportatore fornisce i <b>dati del protocollo di ricezione</b> della dichiarazione d'intento, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, senza inviare una copia della dichiarazione stessa al proprio fornitore/prestatore.</p>				
<b>ADEMPIMENTI DEL FORNITORE/PRESTATORE ITALIANO</b>	<p>Il fornitore deve <b>verificare la dichiarazione d'intento ricevuta</b>, tramite la <b>procedura di controllo</b> resa disponibile sul <b>sito dell'Agenzia delle Entrate</b>; tale procedura consente per l'appunto di <b>controllare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione</b>.</p> <p><b>Verifica ricevuta dichiarazione di intento</b></p> <hr/> <p>Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".</p> <p>Il numero di <b>protocollo della dichiarazione d'intento</b>, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)</li><li>- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "*" oppure "/" (es. 000001)</li></ul> <div data-bbox="464 824 1141 1182" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Inserire i dati per la verifica</p><p>Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre): <input type="text"/></p><p>Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre): <input type="text"/></p><p>Anno dichiarazione: <input type="text" value="Seleziona un anno"/></p><p>Codice fiscale dichiarante: <input type="text"/></p><p>Scegli destinatario</p><p><input type="radio"/> Dogane</p><p><input type="radio"/> Codice Fiscale</p></div> <p>Si ricorda che il prestatore/fornitore dell'esportatore abituale può <b>monitorare dal proprio cassetto fiscale l'esistenza o meno di dichiarazioni d'intento</b> trasmesse nei suoi confronti e <b>vederne anche il contenuto</b>.</p> <p>Il fornitore/prestatore <b>deve monitorare l'ammontare del plafond segnalato dall'esportatore in autonomia</b>, onde evitare di incorrere nelle <b>sanzioni previste per l'emissione di fattura non imponibile IVA</b>, in assenza dei requisiti.</p> <p>Per <b>emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili</b><sup>11</sup> nei confronti di un esportatore abituale, da <b>trasmettere</b> al sistema <b>SDI</b>, si deve <b>utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria</b>.</p> <p>La <b>fattura elettronica</b> deve <b>riportare</b>:</p> <table border="1" data-bbox="464 1637 1469 1839"><tr><td data-bbox="464 1637 523 1738">1)</td><td data-bbox="523 1637 1469 1738">nel campo 2.2.1.14 &lt;Natura&gt; il codice specifico <b>N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"</b></td></tr><tr><td data-bbox="464 1738 523 1839">2)</td><td data-bbox="523 1738 1469 1839">gli <b>estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento</b> trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale</td></tr></table> <p>Il <b>numero di protocollo</b> della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla <b>ricevuta telematica</b> rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di <b>due parti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ la prima, <b>formata da 17 cifre</b> (ad esempio 08060120341234567);</li></ul>	1)	nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico <b>N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"</b>	2)	gli <b>estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento</b> trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale
1)	nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico <b>N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"</b>				
2)	gli <b>estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento</b> trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale				

<sup>11</sup> ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.



	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ la seconda di <b>6 cifre</b> (es. 000001), che rappresenta il <b>progressivo</b> e che deve essere <b>separata</b> dalla prima dal <b>segno "-"</b> oppure dal <b>segno "/"</b>.</li></ul> <p>In particolare, deve essere compilato un <b>blocco 2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;</b> per ogni dichiarazione d'intento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ nel campo 2.2.1.16.1 <b>&lt;TipoDato&gt;</b> deve essere riportata la <b>dicitura "INTENTO"</b>;</li><li>◆ nel campo 2.2.1.16.2 <b>&lt;RiferimentoTesto&gt;</b> deve essere riportato il <b>protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento</b> e il suo <b>progressivo</b> separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);</li><li>◆ nel campo 2.2.1.16.4 <b>&lt;RiferimentoData&gt;</b> deve essere <b>riportata la data della ricevuta telematica</b> rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.</li></ul>
<b>CONTROLLI</b>	<p>I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili e che trasmettono all'Agenzia delle Entrate, dichiarazioni d'intento, sono <b>sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio</b> e di <b>controllo</b>, allo scopo di verificare il <b>possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali</b><sup>12</sup>.</p> <p>In caso di <b>esito irregolare delle attività di analisi</b> e di <b>controllo</b>, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono <b>invalidate</b> e <b>rese irregolari</b> al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate <b>invia al soggetto emittente una comunicazione</b> tramite PEC, che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le <b>relative motivazioni</b>.</p> <p>In <b>concomitanza</b> con la procedura d'invalidazione, l'Agenzia delle entrate <b>invia anche al soggetto cedente o fornitore</b>, quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione via PEC che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il <b>protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata</b>.</p> <p>In caso di <b>esito irregolare delle attività di analisi</b> e di <b>controllo</b>, al contribuente è <b>inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento, pena lo scarto delle stesse</b>.</p>

<sup>12</sup> ai sensi dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 746/1983, convertito con modificazioni dalla Legge 17/1984.



## NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024: PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Il c.d. **regime** degli **impatriati** è un'**agevolazione fiscale** che offre ai **lavoratori residenti all'estero** la possibilità di godere di un particolare **regime di vantaggio** fiscale nel caso di **rientro in Italia**, e allo stesso tempo permette al Paese di **attrarre soggetti qualificati**. Il **2024** rappresenta il **periodo di prima applicazione** del **rinnovato regime** in questione, qui riepilogato.

NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024: PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE							
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>D.Lgs 209/2023</b>, ha apportato <b>modifiche</b> al c.d. <b>regime degli impatriati</b>, così come <b>applicabile dal 2024</b>. Si tratta di un <b>regime di tassazione agevolata temporaneo</b>, riconosciuto ai <b>lavoratori</b> che per un determinato <b>periodo di tempo</b> hanno <b>lavoro e residenza all'estero</b>.</p> <p>L'agevolazione consiste in una <b>detassazione</b> dell'<b>IRPEF</b> in capo al <b>soggetto beneficiario</b>, che si <b>estende per più anni dal rientro in Italia</b>.</p>						
<b>REQUISITI</b>	<p>Vediamo quali sono i <b>requisiti</b> per accedere all'agevolazione in questione:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b> )</td> <td><b>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b> )</td> <td> <p><b>Residenza all'estero</b> pregressa per <b>almeno 3 anni</b>, <b>periodo</b> che <b>aumenta</b> se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>6 anni</b> se il lavoratore non è stato <b>in precedenza impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;</li> <li>◆ <b>7 anni</b> se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato <b>impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.</li> </ul> <p>Da notare che, ai fini della <b>verifica</b> della <b>sussistenza</b> della presente <b>condizione</b>, in relazione ai <b>periodi di imposta precedenti al 2023</b>, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati <b>iscritti</b> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (<b>AIRE</b>) ovvero hanno avuto la <b>residenza</b> in un <b>altro Stato</b> ai sensi di una <b>convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi</b></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3</b> )</td> <td><b>Mantenere la residenza</b> nello Stato italiano per <b>almeno 4 anni</b></td> </tr> </table> <p>L'agevolazione è destinata ai <b>lavoratori in possesso dei requisiti di elevate qualificazione o specializzazione</b><sup>13</sup>. Tale requisito riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>titolo di istruzione superiore</b>, conseguito in un percorso di almeno tre anni e riconosciuto nei livelli 1, 2, o 3 della classificazione ISTAT.</li> </ul>	<b>1</b> )	<b>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</b>	<b>2</b> )	<p><b>Residenza all'estero</b> pregressa per <b>almeno 3 anni</b>, <b>periodo</b> che <b>aumenta</b> se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>6 anni</b> se il lavoratore non è stato <b>in precedenza impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;</li> <li>◆ <b>7 anni</b> se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato <b>impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.</li> </ul> <p>Da notare che, ai fini della <b>verifica</b> della <b>sussistenza</b> della presente <b>condizione</b>, in relazione ai <b>periodi di imposta precedenti al 2023</b>, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati <b>iscritti</b> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (<b>AIRE</b>) ovvero hanno avuto la <b>residenza</b> in un <b>altro Stato</b> ai sensi di una <b>convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi</b></p>	<b>3</b> )	<b>Mantenere la residenza</b> nello Stato italiano per <b>almeno 4 anni</b>
<b>1</b> )	<b>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</b>						
<b>2</b> )	<p><b>Residenza all'estero</b> pregressa per <b>almeno 3 anni</b>, <b>periodo</b> che <b>aumenta</b> se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>6 anni</b> se il lavoratore non è stato <b>in precedenza impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;</li> <li>◆ <b>7 anni</b> se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato <b>impiegato in Italia</b> in favore dello <b>stesso soggetto</b> oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.</li> </ul> <p>Da notare che, ai fini della <b>verifica</b> della <b>sussistenza</b> della presente <b>condizione</b>, in relazione ai <b>periodi di imposta precedenti al 2023</b>, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati <b>iscritti</b> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (<b>AIRE</b>) ovvero hanno avuto la <b>residenza</b> in un <b>altro Stato</b> ai sensi di una <b>convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi</b></p>						
<b>3</b> )	<b>Mantenere la residenza</b> nello Stato italiano per <b>almeno 4 anni</b>						

<sup>13</sup> come definiti dal D. Lgs 108/2012 e dal D. Lgs 206/2007.



	4 )	<p>Il titolo di studio <b>non deve necessariamente essere conseguito all'estero</b>: può difatti essere ottenuto anche prima dell'espatrio in Italia, e <b>non</b> è comunque <b>richiesto</b> un <b>collegamento diretto</b> tra la <b>qualificazione accademica</b> e l'<b>attività lavorativa svolta</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>requisiti professionali</b>, per professioni regolamentate come farmacista, architetto, medico eccetera</li> </ul>
<p><b>BENEFICI FISCALI</b></p>		<p>Il <b>beneficio fiscale</b> comporta una <b>detassazione</b> del <b>reddito IRPEF</b> pari al <b>50%</b> del reddito imponibile per gli anni di applicazione del regime, che <b>augmenta</b> al <b>60%</b> nel caso in cui il <b>lavoratore si trasferisce</b> con un <b>figlio minore</b> oppure ne <b>adotta</b> uno <b>durante il periodo di agevolazione</b>. La <b>maggiore detassazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inizia <b>dal periodo di imposta</b> della <b>nascita</b> o dell'<b>adozione</b>, e</li> <li>◆ si <b>estende</b> per il <b>resto</b> del <b>quinquennio agevolato</b>.</li> </ul> <p>I <b>redditi agevolabili</b> sono delle seguenti <b>tipologie</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>lavoro dipendente e assimilati</b>, inclusi i compensi degli amministratori;</li> <li>◆ <b>lavoro autonomo</b>, derivante dall'esercizio di arti e professioni (<b>esclusi</b> dunque i <b>redditi d'impresa</b>).</li> </ul> <p>L'agevolazione si applica su una <b>soglia di reddito</b> pari a <b>600.000 euro annui</b>, superata la quale verranno applicate le normali regole di tassazione (IRPEF) in Italia.</p> <div data-bbox="443 1086 1453 1339" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempio</b></p> <p>Un lavoratore autonomo ha maturato un reddito annuo di 800.000 euro, ragion per cui vi sarà la tassazione agevolata al 50%, solamente sui primi 600.000 euro – con un imponibile dunque pari a 300.000 euro – mentre gli ulteriori 200.000 euro di reddito seguiranno la tassazione piena IRPEF</p> </div>
<p><b>ASSUNZIONI INFRAGRUPPO</b></p>		<p>La nuova disposizione consente la <b>continuità</b> dell'<b>attività lavorativa in Italia</b> rispetto a quella svolta all'estero. Questo include lo <b>smart working</b> con un <b>datore di lavoro non residente</b> o con un datore appartenente allo stesso gruppo multinazionale.</p> <p>Esistono tuttavia <b>vincoli di permanenza estera</b> da rispettare, in quanto si è visto che, per poter accedere al beneficio in Italia, la residenza all'estero deve essersi <b>protratta</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sei periodi di imposta</b> per lavoratori <b>non precedentemente impiegati</b> in Italia dallo <b>stesso soggetto o gruppo</b>.</li> <li>◆ <b>sette periodi di imposta esteri</b> per lavoratori <b>già impiegati</b> dallo <b>stesso soggetto o gruppo</b> prima del trasferimento all'estero.</li> </ul>



# CREDITO ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS): COMUNICAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2025

## INTRODUZIONE

Il [DL Coesione](#) ha introdotto delle disposizioni in materia di zone logistiche semplificate (ZLS). Sulla [Gazzetta Ufficiale n 226 del 26 settembre con il Decreto 30 agosto](#) sono state pubblicate le modalità di accesso al credito. Per accedere al contributo, **i soggetti interessati devono comunicare** all'Agenzia delle entrate, **dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese** ammissibili **sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024**.

Il 12 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il [Provvedimento n 455771/2024](#) con le **regole attuative e il modello** necessario alla comunicazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo l'agevolazione.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è** il credito di imposta ZLS?
2. **Chi** può beneficiare del credito **e per quali importi**?
3. **Chi non può** fruirne?
4. **Entro quando** va presentata **la comunicazione**?
5. **Quale modello** si utilizza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate?
6. **Come si utilizza** il credito di imposta?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COS'È IL CREDITO DI IMPOSTA ZLS?

**R.1.** Come anticipato, l'art. 13 del Decreto Coesione<sup>14</sup>, ha previsto un **credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 8 maggio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisizione di **beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti** o che vengono **impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate**<sup>15</sup>, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale<sup>16</sup>, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il **rispetto del limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024**.

Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

### D.2. CHI PUO' BENEFICIARE DEL CREDITO E PER QUALI IMPORTI?

**R.2.** Possono accedere al credito d'imposta per le zone logistiche semplificate:

- ◆ **tutte le imprese** indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- ◆ **già operative o che si insediano** nelle ZLS;
- ◆ in relazione agli **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

Come anticipato sono agevolabili gli **investimenti**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014):

- ◆ realizzati dall'**08.05.2024 al 15.11.2024**;
- ◆ relativi all'**acquisto, anche** mediante contratti di **locazione finanziaria**, di
  - ✓ nuovi **macchinari**,
  - ✓ **impianti**,
  - ✓ **attrezzature** varie;
- ◆ destinati a **strutture produttive già esistenti** o che vengono **impiantate nella ZLS**;

<sup>14</sup> decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

<sup>15</sup> istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

<sup>16</sup> a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE



- ◆ che fanno capo all'**acquisto** di **terreni** e all'acquisizione, alla **realizzazione** ovvero all'**ampliamento** di **immobili strumentali** agli **investimenti** ed **effettivamente utilizzati** per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.



**Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi** all'agevolazione **non può superare il 50% per cento del valore complessivo** dell'investimento agevolato.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal soggetto beneficiario o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Sono esclusi:

- ◆ i beni autonomamente destinati alla vendita;
- ◆ i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- ◆ i materiali di consumo.



**Il limite massimo per ciascun progetto di investimento** è di **100 milioni di euro**, e **non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 €**.

### D.3. CHI NON PUÒ FRUIRNE?

**R.3** Per espressa previsione l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori

<b>dell'industria siderurgica</b>	codici ATECO 24.1
<b>dell'industria carbonifera</b>	codici ATECO 05.1
<b>dell'industria della lignite</b>	codici ATECO 05.2
<b>dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture</b>	codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51
<b>della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche</b>	codici ATECO 35.11, 35.12 e 35.13
<b>della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo</b>	codici ATECO 64, 65 e 66

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione





del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta

L'agevolazione, inoltre, non si applica

- ◆ alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento,
- ◆ a quelle in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014,
- ◆ nonché ai soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura.

#### D.4. ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE?

**R.4** I soggetti interessati devono presentare, tra **il 12 dicembre 2024 e il 30 gennaio 2025**, all'Agenzia delle entrate **un'apposita comunicazione** utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche

- ◆ direttamente dal beneficiario
- ◆ oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni



Nello stesso periodo è possibile:

<b>a)</b>	inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate
<b>b)</b>	presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato

#### D.5. QUALE MODELLO SI UTILIZZA PER LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

**R.5.** L'agenzia delle entrate con provvedimento ha approvato il seguente modello con le relative istruzioni:

RISORSE UTILI
<a href="#">Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) - pdf</a>
<a href="#">Istruzioni per la compilazione - pdf</a>



La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando esclusivamente il **software ZLS**.

Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop.

## D.6. COME SI UTILIZZA IL CREDITO DI IMPOSTA?

**R.6** Il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione tramite modello F24**, da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**. In particolare, il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile:

- ◆ **per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche**, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta;
- ◆ per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Per i **crediti d'imposta superiori a 150.000 euro** l'**utilizzo** avviene solo in **esito** alle **verifiche previste** dal D.Lgs 159/2011: l'Agenzia delle Entrate comunica l'**autorizzazione** all'**utilizzo** del credito d'imposta qualora **non sussistano motivi ostativi**.

Il **credito d'imposta** deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi**:

- ◆ relativa al **periodo d'imposta** nel corso del quale lo stesso è **riconosciuto**;
- ◆ relative ai **periodi di imposta successivi fino** a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**.

Se i **beni** oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione** o **ultimazione**, il credito d'imposta è **rideterminato escludendo** dagli investimenti agevolati il **costo** di tali **beni non entrati in funzione**.

Le **imprese beneficiarie**, dopo aver effettuato l'investimento, devono **mantenere l'attività** nella **ZLS** per **almeno 5 anni**, pena la decadenza dai benefici.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'**effettivo sostenimento** delle **spese ammissibili** e la corrispondenza delle stesse alla documentazione predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal **soggetto incaricato** della **revisione legale** dei conti o da un revisore legale dei conti o da una **società di revisione legale** dei conti **iscritti all'apposito albo**.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 450193 del 17 dicembre 2024](#)

Approvato il nuovo **“Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”** di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

- ◆ [Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

#### [Provvedimento 450686 del 17 dicembre 2024](#)

Definizione delle **modalità e dei termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria** dei dati relativi alle **somme di denaro erogate**, a qualsiasi titolo, **da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni**, ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

- ◆ [Allegato 1 - Modalità di compilazione - pdf](#)
- ◆ [Allegato 2 - Specifiche tecniche Comunicazione - xlsx](#)
- ◆ [Allegato 3 - Specifiche tecniche Diagnostici e Ricevute - xlsx](#)

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Risoluzione 63/E del 18 dicembre 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'**utilizzo**, tramite modello F24, del **credito d'imposta** per gli investimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - **Piano Transizione 5.0**.

#### [Risoluzione 64/E del 18 dicembre 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il **versamento**, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva** dovuta ai sensi dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, **dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC)**.

#### [Risoluzione 65/E del 18 dicembre 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'**utilizzo**, tramite modello F24, del **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo**



---

**settore** di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3  
luglio 2017, n. 117.

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 255 del 13.12.2024** alla **n. 267 del 19.12.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2024.](#)

---



## LO SCADENZARIO DAL 20.12.2024 AL 10.01.2025

Venerdì **20 dicembre 2024**

Versamento dell'**ottava e ultima rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Ricordiamo che le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Il versamento poteva essere eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato, termine prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma poteva essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

*N.B. Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, i soggetti che hanno **aderito all'istituto del ravvedimento speciale entro il 31 maggio 2024** (usufruendo della proroga prevista dal DL n. 39/2024) se hanno optato per la rateizzazione, entro oggi dovranno versare la **quarta e ultima rata maggiorata** degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024. Per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione, vanno utilizzati i codici tributo individuati con la [risoluzione 6/2023](#).*

Venerdì **27 dicembre 2024**

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);



- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di novembre 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Venerdì **27 dicembre 2024**

I contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali, devono provvedere al **versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2024**, con mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ 6013 - Versamento acconto per Iva mensile
- ◆ 6035 - Versamento IVA acconto trimestrali su opzione

Lunedì **30 dicembre 2024**

Gli **eredi** delle persone **decadute in data successiva al 29 febbraio 2024** che presentano le dichiarazioni per conto del *de cuius* devono provvedere al **versamento delle imposte** risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19 marzo – 30 giugno 2024, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

È utile ricordare che per le persone decedute nel 2023 o entro il 29 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.

Martedì **31 dicembre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

**Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.



---

**Non è prevista alcuna modifica ai termini di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Martedì **31 dicembre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese precedente**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

---

Martedì **31 dicembre 2024**

Termine ultimo per le associazioni sportive dilettantistiche nonché le SSD per la **nomina del responsabile della protezione dei minori e del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori**.

Si ricorda che il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024, ha comunicato che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al **31 dicembre 2024**.

---

Martedì **31 dicembre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a novembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. **(Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento**

---



**del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello

**F24 - Versamenti con elementi identificativi,**

Martedì **31 dicembre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **novembre** 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Martedì **31 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.





---

Martedì **31 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

---

Martedì **31 dicembre 2024**

I proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) che intendono applicare l'Iva con l'aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto presso l'UNIRE, [presentando apposita domanda](#).

---

Martedì **31 dicembre 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/12/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Martedì **31 dicembre 2024**

**Gli eredi delle persone decedute tra l'1° marzo e il 30 giugno 2024** devono provvedere alla presentazione **presso gli uffici postali, in formato cartaceo**, della dichiarazione dei redditi per conto del **de cuius** e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

---

Martedì **31 dicembre 2024**

Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, **devono presentare ai committenti**, preponenti o mandanti, **la dichiarazione contenente i dati identificativi**



**del percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa**, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% delle provvigioni.

La [Dichiarazione va presentata in carta semplice](#), datata e sottoscritta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Martedì **31 dicembre 2024**

Le **Spa** residenti fiscalmente nel territorio dello Stato **che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare**, i cui titoli di partecipazione sono negoziati in mercati regolamentati e che hanno esercizio coincidente con l'anno solare, se intendono avvalersi del **regime speciale per le Siiq (società di investimento immobiliare)**, devono esprimere l'apposita opzione Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel, tramite il [software "SIIQ"](#), disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Martedì **31 dicembre 2024**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono **esercitare o revocare l'opzione** per diventare un unico soggetto passivo denominato **Gruppo IVA** (oppure la revoca) **con effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo**, devono **presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA** ([Modello AG/1](#)).

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Martedì **31 dicembre 2024**

Gli **esercenti le attività di giochi e gli intrattenimenti** previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 devono presentare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, e all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, **dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari** ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.

